



Comune di Pisa

Direzione Urbanistica - Edilizia privata -
Espropri- Servizi amministrativi alla mobilità

**OGGETTO: "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) -
VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. ART. 34 L.R. 65/2014, PARCO DI VIA
PUNGILUPO" - Verifica di Assoggettabilità a VAS semplificata.**

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"

Titolo II
Valutazione Ambientale Strategica

RELAZIONE MOTIVATA

redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Proponente: Ufficio Urbanistica - Direzione D10

Autorità Competente: Nucleo Valutazioni Ambientali - Direzione D11

Autorità Procedente: Consiglio Comunale

DICEMBRE 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO, FINALITÀ, APPLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI	3
1.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	3
1.1.1 Normative di riferimento.....	3
1.1.2 Finalità	3
1.1.3 Applicazione	4
1.2 VALUTAZIONE D’INCIDENZA ECOLOGICA (VIncA)	5
1.2.1 Normative di riferimento.....	5
2 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE.....	5
2.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.....	6
2.3 OBIETTIVI DELLA VARIANTE e CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE.....	6
3 COERENZA CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO.....	7
3.1 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA E D APPLICAZIONE NORMATIVA	7
3.2 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI	8
4 CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILIA E CONTENUTI	8
4.1 INDICAZIONI AMBIENTALI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE	8
4.2 Pericolosità e Rischio idraulico	9
5 CONCLUSIONI	9

PREMESSA

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014” ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva. A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone “Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendo ai presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO, FINALITÀ, APPLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

I Piani e i Programmi o le loro varianti devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica(VAS) e a Valutazione di incidenza ecologica (VINCA) qualora rientrino nell'ambito di applicazione delle rispettive normative di riferimento.

1.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

1.1.1 Normative di riferimento

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, successivamente modificata dal D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs.152 /2006, recante norme in materia ambientale", e dal D.lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" nonché da ulteriori interventi normativi a carattere puntuale.

Il quadro normativo regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituito dalla L.R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm.ii.

1.1.2 Finalità

Nell'ambito della pianificazione, l'attività valutativa disciplinata dalle norme sopra citate è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani, o loro modifiche, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione

in modo da assicurare che le decisioni siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

1.1.3 Applicazione

Sono obbligatoriamente soggetti a VAS secondo l'art. 5 della L.R.T. 65/2014:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter 3.

L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti. 3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 5 bis "Atti di governo del territorio soggetti a VAS", inserito con la L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, stabilisce che:

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis). Ad ogni modo, la Guida della Commissione Europea per la "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" indica che, indipendentemente dalla superficie dell'area interessata dalle trasformazioni, il criterio primario per sottoporre o meno una trasformazione territoriale a VAS è la probabilità del verificarsi di effetti significativi negativi sull'ambiente.

L'articolo 73 ter della L.R. n.10/2010 "Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza" specifica che "qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30/2015"

1.2 VALUTAZIONE D'INCIDENZA ECOLOGICA (VIncA)

1.2.1 Normative di riferimento

La Valutazione d'Incidenza Ecologia è stata introdotta in Europa dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat". A livello nazionale è disciplinata dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". L'articolo 5 del regolamento, che disciplina la procedura della Valutazione d'Incidenza, è stato modificato in seguito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". In attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e in conformità con la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici – successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE - la Regione Toscana ha emanato la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49" dando avvio ad un'articolata politica di tutela della biodiversità. Nel 2015 la legge regionale n. 56/2000 è stata abrogata e sostituita dalla Legge regionale n. 30 del 19 marzo: "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale" e ss.mm.ii.

2 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Le caratteristiche della proposta di variante sono illustrate nella Relazione Tecnica, alla quale si rimanda.

2.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO



FIG. 1 – CONTESTO TERRITORIALE: ESTRATTO GOOGLE MAPS.

Nell'immagine, l'ubicazione della previsione è evidenziata in rosso.

2.3 OBIETTIVI DELLA VARIANTE e CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE

Il Comune di Pisa ha partecipato al bando per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di cui al D.M. 395/2020, teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale.

L'Amministrazione Comunale ha partecipato al suddetto Bando con tre diverse proposte tra le quali la proposta denominata "progetto di riqualificazione edilizia ed urbana – Pisa.This (Tolerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability)".

Il progetto PISA.THIS, sviluppato nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, si colloca in un'area periurbana ubicata a nord est della città di Pisa a confine con il Comune di San Giuliano Terme.

L'area è disciplinata dal R.U. come area agricola periurbana ed inoltre è classificata come cassa di espansione idraulica, ai sensi dell'accordo di programma per il trasferimento delle attività dell'azienda ospedaliera pisana e del polo universitario da Santa Chiara a Cisanello; il Consorzio di bonifica 4 basso Valdarno attuatore dell'accordo sta appaltando i lavori inerenti al riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord est nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

Nell'area in oggetto sono previste delle casse di espansione a corredo della regimazione idraulica dei canali posti a nord che confluiscono in un fosso murato che recapiterà nel costruendo impianto idrovoro per lo scarico delle acque meteoriche nel fiume Arno, per la sicurezza dagli eventi atmosferici estremi sia dell'abitato di Pisa nord est, che di San Giuliano Terme ed inoltre del grande complesso ospedaliero in fase di ampliamento.

Ne consegue che si rende determinante realizzare un grande parco a verde pubblico attrezzato, con funzione anche di cassa di espansione per la laminazione idraulica a seguito di eventi meteorologici estremi, in modo tale da poter disporre di un grande parco accessibile, sicuro e connesso, attraverso una pista ciclabile, ai quartieri limitrofi, all'ospedale di Cisanello ed infine alla città storica.

L'obiettivo è che il parco proposto possa divenire un'area a valenza fortemente ambientale con importanti alberature sia per contribuire all'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, sia per creare spazi a verde pubblico per la socializzazione ed integrazione delle persone delle presenti e future generazioni.

Il Comune di Pisa ha ottenuto, per la proposta in oggetto, il finanziamento di cui al Bando PiNQUA ottenendo il primo posto tra quelle presentate in Regione Toscana.

3 COERENZA CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO

In riferimento al Piano Strutturale Intercomunale, la proposta di variante ricade in un'area che, in sede di conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, è stata inserita all'interno del sistema integrato del verde: l'intervento denominato SIV 2.b "realizzazione del sistema dei Parchi urbani nei Comune di Pisa e Cascina" costituisce uno degli elementi della connettività verde urbana e territoriale.

In base agli esiti della suddetta conferenza di copianificazione tenutasi il 10.04.2020 tale intervento è stato valutato conforme a quanto previsto dall'art. 25 comma 5 e conseguentemente il Piano strutturale adottato lo ha assunto all'interno della disciplina di Piano – art. 69 UTOE 7p Pisanova – Cisanello - quale obiettivo strategico finalizzato alla realizzazione di un sistema di verde urbano da attuarsi attraverso progetti di riforestazione urbana e di parchi a livello urbano e territoriale.

Per quanto attiene il Regolamento Urbanistico, il Comune di Pisa, si trova in regime di salvaguardia, per quanto riguarda l'adozione delle varianti urbanistiche ai sensi dell'art. 222 della L.R. 65/2014.

3.1 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA ED APPLICAZIONE NORMATIVA

Per la variante in oggetto trova applicazione l'art. 34 della Legge 65/2014 "Varianti mediante approvazione del progetto" ovvero qualora l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana.

Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario.

Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

La variante urbanistica in oggetto, ai sensi del comma 1bis, comporta nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato sulla quale, come previsto dal suddetto comma, si è già pronunciata la Conferenza di Copianificazione.

3.2 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

La Variante allo strumento di pianificazione urbanistica riguarda l'area del Parco di via Pungilupo attualmente individuata dal Vigente R.U. tra le Aree agricole periurbane di cui all'art. 1.1.1.8 delle Norme del Regolamento Urbanistico. Le previsioni di Variante per l'area in esame, prevedono una nuova destinazione urbanistica ovvero la destinazione a "Parco territoriale di cui all'art. 1.1.1.10 del R.U.

Di seguito si riporta estratto cartografico del R.U. stato attuale e stato di variante:




Fig. 2 - TAVOLE estratto R.U.: STATO ATTUALE E MODIFICATO

4 CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E CONTENUTI

4.1 INDICAZIONI AMBIENTALI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che è stato adottato di recente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2020 il Piano Strutturale Intercomunale, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale del suddetto atto di governo del territorio, per il quale è stato adottato il Rapporto Ambientale in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Piano Strutturale Intercomunale.

Oltre a ciò la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità idraulica già approfonditi in sede di formazione del Piano Strutturale Intercomunale.

La variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obiettivi specifici della III invariante del PIT a valenza di piano paesaggistico approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 in quanto nelle aree interessate sono previsti interventi di messa in sicurezza idraulica e sistemazioni a verde attrezzato che concorrono alla dotazione di servizi di interesse pubblico.

4.2 Pericolosità e Rischio idraulico

Le mappe della Pericolosità da alluvione fluviale e costiera del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni inseriscono l'area oggetto di variante in classe di pericolosità idraulica media P2, ad eccezione di un'unica ridottissima frangia sud-orientale dell'area che è inserita in classe di pericolosità idraulica bassa P1.



Fig. 3 - Mappa della Pericolosità da alluvione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Area del Parco di Via Pungilupò.

Considerazioni tecniche più approfondite saranno espresse nella relazione geologica di fattibilità, alla quale si rimanda.

5 CONCLUSIONI

Il presente elaborato costituisce la Proposta Motivata per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica semplificata della proposta di variante ad oggetto: “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)” –VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. ART. 34 L.R. 65/2014, PARCO DI VIA PUNGILUPO”.

Le trasformazioni oggetto della variante possono essere considerate modifiche minori per la piccola superficie territoriale interessata rispetto a quella disciplinata dal Regolamento Urbanistico ma anche perché presumibilmente la loro realizzazione non sarà causa di impatti significativi sull’ambiente. La

proposta di variante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, lettera b) e 5 bis, è quindi sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS.

La previsione di variante non apporterà modifiche sostanziali all'area in oggetto e non comporterà consumo di suolo, né opere edificatorie, ma si limiterà a ridisegnare il perimetro di una porzione di territorio variandone la destinazione d'uso da "area agricola" a "verde attrezzato". Anche la distanza dal sito Natura 2000 "Selva Pisana" (SIC/ZPS/ZSC) è tale da escludere impatti negativi su habitat, specie vegetali e animali tutelati. Si ritiene pertanto, vista la modesta entità dell'intervento e la tipologia delle opere previste, di escludere la proposta di variante a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3-ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, per cui si chiede all'Autorità Competente di esprimersi in merito alla proposta di variante ad oggetto: ""Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA)" –VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. ART. 34 L.R. 65/2014, PARCO DI VIA PUNGILUPO" con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS semplificata **entro trenta** giorni dal ricevimento della relazione stessa."

La Dirigente della Direzione
Ing. Daisy Ricci